



# *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO, altresì, il comma 4 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate all'intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il



sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, di cui a distinto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2013;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico nel programma EuroTransBio (ETB), insieme ad altri Ministeri e Agenzie governative europei, con l'obiettivo di supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale;

VISTO l'allegato n. 1, lettera A), del citato decreto 8 marzo 2013, che riporta l'elenco delle tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" e, in particolare, al punto 4, le "biotecnologie";

TENUTO CONTO della decisione del Consorzio ETB di lanciare la dodicesima *call* transnazionale congiunta il 4 ottobre 2016;

CONSIDERATA la disponibilità di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, sufficienti a consentire la partecipazione italiana alla predetta *call* transnazionale;

RITENUTO di destinare risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, complessivamente pari a 3,00 milioni di euro, per la copertura finanziaria di progetti di ricerca e sviluppo congiunti nel settore delle biotecnologie a partecipazione italiana, nell'ambito della indicata dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento sopra richiamato, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi, tenuto conto di quanto dianzi indicato;



## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

1. Ai fini dell'attuazione della cooperazione transnazionale nel settore delle biotecnologie è indetto il "Bando per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie", nell'ambito della dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio, per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro paese tra quelli partecipanti alla *call* medesima.

### **Art. 2.**

1. All'attuazione del bando di cui all'articolo 1 è destinata una quota pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni) delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuite alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

### **Art. 3.**

1. I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco dei paesi e delle regioni partecipanti alla dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio, sono individuati nell'allegato Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 4.**

1. La valutazione in merito all'ammissibilità dei progetti a partecipazione italiana è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e successivamente condivisa con gli omologhi europei coinvolti.

2. Per i successivi adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli dei progetti che hanno superato la fase di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del medesimo soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile.



**Art. 5.**

1. I soggetti proponenti possono presentare i progetti, con le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al 31 gennaio 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

IL MINISTRO  
*Firmato Calenda*